

**Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — ZZ/
Commissione****(Causa F-142/12)**

(2013/C 26/161)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: B. Cambier e A. Paternostre, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di riconoscimento di malattia professionale, presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto, la quale gli riconosce un tasso di invalidità permanente parziale del 20 % e fissa la data di consolidamento al 25 febbraio 2010 nonché il risarcimento del danno morale e materiale da esso subito

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare la Commissione responsabile della violazione del termine ragionevole e dei diversi errori che la stessa Commissione o i suoi organi hanno commesso durante l'istruzione della domanda di riconoscimento di malattia professionale presentata dal ricorrente sulla base dell'articolo 73 dello Statuto;
- annullare le decisioni dell'AIPN dell'11 gennaio e del 7 agosto 2012;
- condannare la Commissione a versare al ricorrente e alla sua famiglia un importo pari a EUR 100 000 inteso a risarcire il danno morale specificamente causato al ricorrente indipendentemente dalla sua malattia;
- dichiarare la Commissione responsabile dei diversi errori, commessi da essa stessa o dai suoi organi, che hanno contribuito alla comparsa, alla cura e all'aggravamento dello stato di salute del ricorrente e condannarla, di conseguenza, a versare al ricorrente la somma di EUR 1 798 650 al fine di rimediare al danno materiale da esso subito e di EUR 145 850 per il danno morale e spese varie. Da tale importo complessivo può essere sottratta la somma di EUR 268 679,44, già versata al ricorrente in applicazione dell'articolo 73 dello Statuto;
- condannare la Commissione a versare interessi al tasso del 12 % sull'insieme delle somme summenzionate, a partire dal novembre 2004, data in cui la domanda del ricorrente sulla base dell'articolo 73 dello Statuto avrebbe potuto essere decisa;
- condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — ZZ/
Commissione****(Causa F-143/12)**

(2013/C 26/162)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: L. Levi, A.Tymen, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Domanda di annullamento della decisione dell'EPSO di non includere il ricorrente nella lista delle persone che hanno superato le prove conclusive del programma di formazione previsto nell'ambito della procedura di certificazione, nonché domanda di risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'EPSO del 16 dicembre 2011 che esclude il ricorrente dalla lista dei funzionari certificati a titolo dell'esercizio di certificazione 2010-2011;
- se necessario, annullare la decisione dell'EPSO del 16 agosto 2012 che respinge il reclamo del ricorrente;
- concedere un risarcimento del danno dell'importo di EUR 5 000;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

**Ricorso proposto il 21 novembre 2012 — ZZ/
Commissione****(Causa F-144/12)**

(2013/C 26/163)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime delle pensioni dell'Unione, decisione che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare illegittimo l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;
- annullare la decisione del 3 febbraio 2012 di applicare i parametri previsti dalle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 per il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 28 novembre 2012 — ZZ/
Commissione**

(Causa F-146/12)

(2013/C 26/164)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime delle pensioni dell'Unione, decisione che applica le nuove disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare illegittimo l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto;
 - annullare la decisione del 3 febbraio 2012 di applicare i parametri previsti dalle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 per il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente;
 - condannare la Commissione alle spese.
-